



# COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 24</b>	<b>Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022</b>
<b>Data 31-05-2022</b>	

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno, del mese di maggio, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla seduta ordinaria, convocata per le ore 18:00, i cui lavori sono iniziati alle ore 17:40, in prima convocazione, all'appello nominale risultano presenti, per la trattazione della presente deliberazione, i signori consiglieri:

<b>FRANCESCONI MARIO</b>	<b>P</b>	<b>MORI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>BACCIANELLA MONICA</b>	<b>A</b>	<b>NORCINI GIANLUCA</b>	<b>P</b>
<b>BINDI ILENIA</b>	<b>A</b>	<b>ORGANAI DANIELA</b>	<b>P</b>
<b>DINI SARIO</b>	<b>P</b>	<b>PASQUI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>DONATI ANDREA ENZO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI SILVANO</b>	<b>P</b>
<b>GHEZZI ROMINA</b>	<b>P</b>	<b>SISTI LIA</b>	<b>P</b>
<b>MAZZUOLI TIZIANA</b>	<b>A</b>		

Assegnati n. 13 - In carica n. 13  
ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **MORI MASSIMO**, nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.), il SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa **ROSSI ORNELLA**.

La seduta è pubblica.

Il sindaco-presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;
- con nota n. 3/69 del 18/05/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/05/2022 al n. 4235, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per l'anno 2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### CONSIDERATO CHE:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

**CONSIDERATE**, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in

conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**VISTO:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5quinqies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 50/2022 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale,

dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%;
- 3) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Indi, stante l'urgenza del presente atto deliberativo - per consentire l'immediata applicazione delle tariffe dal corrente esercizio finanziario - il Consiglio comunale, con successiva separata votazione, espressa per alzata di mano, con n.        voti favorevoli, astenuti n.        , contrari n.        essendo in numero di        gli aventi diritto presenti e n.        i votanti;

### **DELIBERA**

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MASSIMO MORI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORNELLA ROSSI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, 08-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORNELLA ROSSI

---

E' copia conforme all'originale

Capolona, 08-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ORNELLA ROSSI

## TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa)</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile)</i>	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	<b>0,82</b>	<b>0,71</b>	<b>0,589040</b>	<b>95,697337</b>
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	<b>0,92</b>	<b>1,60</b>	<b>0,660875</b>	<b>215,655971</b>
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	<b>1,03</b>	<b>2,10</b>	<b>0,739892</b>	<b>283,048463</b>
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	<b>1,10</b>	<b>3,00</b>	<b>0,790176</b>	<b>404,354947</b>
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	<b>1,17</b>	<b>3,50</b>	<b>0,840460</b>	<b>471,747438</b>
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	<b>1,21</b>	<b>3,80</b>	<b>0,869194</b>	<b>512,182933</b>

<b>TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b>					
Tariffa utenza non domestica		<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	<b>0,64</b>	<b>5,93</b>	<b>0,815000</b>	<b>2,301184</b>
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	<b>0,51</b>	<b>5,50</b>	<b>0,649453</b>	<b>2,134319</b>
2.4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	<b>0,85</b>	<b>7,85</b>	<b>1,082422</b>	<b>3,046256</b>
2.6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	<b>0,47</b>	<b>4,33</b>	<b>0,598516</b>	<b>1,680291</b>
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	<b>1,22</b>	<b>21,00</b>	<b>1,553594</b>	<b>8,149220</b>
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	<b>1,10</b>	<b>12,00</b>	<b>1,400782</b>	<b>4,656696</b>
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO	<b>1,32</b>	<b>9,00</b>	<b>1,680938</b>	<b>3,492523</b>
2.11	UFFICI,AGENZIE	<b>1,55</b>	<b>14,26</b>	<b>1,973829</b>	<b>5,533708</b>
2.12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	<b>0,93</b>	<b>8,53</b>	<b>1,184297</b>	<b>3,310135</b>
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	<b>1,29</b>	<b>11,84</b>	<b>1,642735</b>	<b>4,594608</b>
2.14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	<b>1,51</b>	<b>13,93</b>	<b>1,922892</b>	<b>5,405649</b>
2.17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	<b>1,19</b>	<b>11,00</b>	<b>1,515391</b>	<b>4,268639</b>
2.18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	<b>1,04</b>	<b>9,59</b>	<b>1,324375</b>	<b>3,721477</b>

2.19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO		<b>1,08</b>	<b>16,00</b>	1,375313	<b>6,208928</b>
2.20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE		<b>0,86</b>	<b>9,20</b>	1,095157	<b>3,570134</b>
2.21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI		<b>0,91</b>	<b>8,39</b>	1,158828	<b>3,255807</b>
2.22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB		<b>3,17</b>	<b>24,00</b>	4,036799	<b>9,313394</b>
2.24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA		<b>2,58</b>	<b>23,72</b>	3,285471	<b>9,204738</b>
2.25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM		<b>2,27</b>	<b>20,95</b>	2,890705	<b>8,129817</b>
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		<b>2,28</b>	<b>21,00</b>	2,903439	<b>8,149220</b>
2.27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI		<b>7,04</b>	<b>64,85</b>	8,965006	<b>25,165568</b>